



## SERVIZIO DEMANIO

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 171/2017

**Viste** le sopraggiunte competenze funzionali delle Amministrazioni Comunali relative alla gestione del demanio marittimo e del mare territoriale conferite in primis alla Regione ai sensi dell'articolo 105 lett l) del D.lgs 112/98 e s.m.i. e da essa trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, 2° comma della L.R.T. n. 88/98 per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

**Visto** che la Regione Toscana in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con legge 1 dicembre 1998 n. 88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (omissis..);

**Visto** che con legge 16 marzo 2001 n. 88 sono state conferite all'Amministrazione comunale le funzioni concernenti i beni del demanio marittimo compresi gli ambiti portuali a decorrere dal 1 gennaio 2002;

**Vista** l'istanza pervenuta in data 04/05/2017 prot.10622, con la quale la Società Sportiva Dilettantistica Nuoto Grosseto, con sede in Via Lago di Varano presso la Piscina Comunale di Grosseto, nella persona del suo presidente, Dott. Valter Falzone, chiede l'autorizzazione all'occupazione di un' area a terra tra il Bagno La Vela e il Bagno Balena e di uno specchio acqueo prospiciente il lungomare di via Roma lato di Ponente, per lo svolgimento della manifestazione sportiva di nuoto denominata " 10° Trofeo del Gran Ducato di Toscana ", che si terrà nei giorni 10 e 11 giugno 2017;

**Dato** atto del versamento di € 35,00 effettuato in data 06/06/2017, tramite bonifico bancario intestato a Comune di Castiglione della Pescaia inerenti le spese istruttorie;

**Rilevato** che l'occupazione dalle aree demaniali in questione non comporta il posizionamento di strutture fisse ma meramente temporanee e precarie;

**Visto** il parere favorevole rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione da parte dell'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia;

**Rilevato** che l'occupazione dalle aree demaniali in questione non comporta il posizionamento di strutture fisse ma meramente temporanee e precarie;

**Rilevato** che la suddetta occupazione ha carattere temporaneo ed eccezionale;



**Rilevato** che l'ente organizzatore della manifestazione non ha scopo di lucro;

**Vista** la Circolare n. 99 del 15/05/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

**Vista** la Circolare n. 90 del 27/07/1999 che così recita: "Le concessioni di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a trenta giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili (..) sono rilasciate senza formalità istruttoria;

**Visto** Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

**Visto** il punto 10 dell'art 59 del Reg. Cod. Nav.;

**Visto** il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;


**Ritenuto** che nulla osta ai soli fini demaniali marittimi alle suddette occupazioni temporanee di area demaniale marittima;

### Rende Noto

Che dal giorno 10 giugno 2017 dalle ore 8.00, fino al giorno 11 giugno 2017 alle ore 20.00, la Società Sportiva Dilettantistica Nuoto Grosseto, in persona del suo presidente, Dott. Valter Falzone, occuperà un'area a terra tra il Bagno La Vela e il Bagno Balena e uno specchio acqueo prospiciente il lungomare di via Roma lato di Ponente, come da cartografia allegata e alla presente, per lo svolgimento della manifestazione sportiva di nuoto denominata "10° Trofeo del Gran Ducato di Toscana"

### Ordina

- Il presente atto ha carattere temporaneo e straordinario ed è valido dal giorno 10 giugno 2017 dalle ore 8.00, fino al giorno 11 giugno 2017 alle ore 20.00;
  - L'area interessata dalla manifestazione è interclusa alla balneazione ai soggetti non partecipanti all'evento;
  - La presente ordinanza potrà essere revocata in tutto o in parte qualora le attività da essa autorizzate dovessero risultare di intralcio alla navigazione e/o alle attività connesse;
  - Alla scadenza della presente ordinanza il richiedente avrà il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese.
  - La presente ordinanza non esime l'interessato dall'obbligo di chiedere a sua cura e spese, alle Amministrazioni competenti, tutte le Autorizzazioni, Licenze e Nulla Osta che si rendessero necessarie
- I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 1164 del Cod. Nav.



Questa Amministrazione resta comunque assolta da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi nell'utilizzo delle aree demaniali autorizzate.

